



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VII**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **11 dicembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro concernente la situazione occupazionale di **FRETTE SRL**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Massimiliano Maini, assistito da Emanuela Cambrini di CONFCOMMERCIO Milano-Lodi-Monza e Brianza e dai consulenti legali Angelo Zambelli e Barbara Grasselli;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sandro Pagaria;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS Naz.le, Bruno Pilo.

E', altresì, per la Regione Lombardia, Antonio Genova.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto con comunicazione del 06.10.14 ha attivato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando un esubero pari a n. 84 lavoratori, di cui n. 81 addetti a n.24 unità produttive, costituite da negozi e outlet, e n. 03 Area Manager;
- con successiva nota trasmessa in data 21.11.14 (Prot. n. 23528 del 28.11.14) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente (nota prot. 24115 del 05.12.13), per la prosecuzione del confronto in sede amministrativa, l'incontro odierno;
- nel corso della presente riunione, la Società ha illustrato gli andamenti economici negativi registrati progressivamente negli ultimi anni, conseguenti alla drastica riduzione dei volumi di vendita, come già documentato nella citata comunicazione del 06.10.14, che a tal fine si intende integralmente richiamata. Per far fronte alle perdite registrate, la Società, al fine di ristabilire il riequilibrio economico-finanziario - e stante le iniziative già intraprese non rivelatesi a tal riguardo sufficienti - si trova nella necessità di eliminare le aree di diseconomia interne attualmente esistenti, anche attraverso una revisione degli assetti organizzativi e dei modelli gestionali, adeguando la propria struttura alle mutate esigenze di efficienza e competitività del mercato. In esito alla riunione odierna, le Parti convengono sull'esigenza di accedere a soluzioni non traumatiche per i livelli occupazionali, attraverso il ricorso a più misure, come di seguito specificato, per la gestione degli esuberanti, ridottisi, alla data odierna, a n. 73 unità lavorative, di cui n.03 Area Manager e n. 70 lavoratori addetti a complessivi n. 21 punti vendita aziendali, ad esclusione dei negozi di Noventa di Piave (VE), Agira (EN) e Marcianise (CE), per i quali la Società non procederà più

[Handwritten signatures and initials]

alla chiusura di attività.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ.

1. La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Ammortizzatori sociali ed i.o., istanza, *ai sensi dell'art. 1 comma 5 legge 223/91 ss.mm.ii.*, di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività** di complessivi **n. 21 punti vendita**, e più precisamente:
 - negozio di BARI-Via Principe Amedeo 15, n. 03 lavoratori;
 - negozio di COSENZA-Corso Mazzini 173, n. 03 lavoratori;
 - negozio di GENOVA-Via XX Settembre 23/r, n. 03 lavoratori;
 - negozio di LECCE-Via Trinchese 118/a, n.03 lavoratori;
 - negozio di MESSINA-Via Garibaldi 43, n.03 lavoratori;
 - negozio di MILANO-B Corso Buenos Aires 82, n.03 lavoratori;
 - negozio di MILANO-G Corso Vercelli 24, n.02 lavoratori;
 - negozio di MONZA (MB)-Via Italia 41, n. 05 lavoratori;
 - negozio di PADOVA-Via Risorgimento 2, n. 02 esuberi;
 - negozio di PALERMO A-Via Ruggero Settimo 12, n.03 lavoratori;
 - negozio di PALERMO C-Via della Libertà 36/b, n. 05 lavoratori;
 - negozio di REGGIO C.-Corso Garibaldi 406, n. 04 lavoratori;
 - negozio di ROMA B-Viale Libia 192, , n. 04 lavoratori;
 - negozio di SALERNO-Via Roma 1, n.02 lavoratori;
 - negozio di VARESE-C.so A. Moro, ang. Via Magatti 7, n.03 lavoratori;
 - negozio di VERONA-Via Leoni 2, n.03 lavoratori;
 - negozio di CARINI-SS 113 N° 104/A CARINI (PA), n.03 lavoratori;
 - negozio di CASTEL ROMANO Factory Outlet Centre-Via Ponte di Piscina Cupa - Loc.Castel Romano-ROMA, n. 05 lavoratori;
 - negozio di CONCOREZZO (MB)-S.P. MONZA-TREZZO ANG. VIA I° MAGGIO, n. 05 lavoratori;
 - negozio di FIDENZA Factory Outlet Centre-Via San Michele di Campagna - Loc. Chiusa Ferrada (PR), n.03 lavoratori;
 - negozio di VICOLUNGO Vicolungo Outlet - Via San Martino di Zusiagna (NO) n.03 lavoratori.

2. La **Cigs**, per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal 20 .12.14 –data di cessazione del punto vendita di Vicolungo (NO) - sarà richiesta con riguardo ad un **numero massimo di 73 lavoratori**, di cui n. 70 unità lavorative pari all'intero organico in forza ai citati n. 21 punti vendita e n. 03 unità lavorative, con profilo professionale di Area Manager, facenti capo alla sede operativa di Monza, la cui posizione, nell'ambito del più generale piano di riorganizzazione aziendale verrà soppressa, in quanto svolgenti attività di supervisione e di coordinamento direttamente e strettamente connesse con i punti vendita in cessazione ed oggetto del presente verbale.
3. Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento **CIGS sino ad un massimo delle zero ore senza rotazione**, a fronte della progressiva cessazione di attività dei punti vendita in oggetto e tenuto conto della necessità di espletare le attività residuali finalizzate alla totale chiusura delle unità produttive citate.
4. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.



